



PROVINCIA DELLA SPEZIA

Copia conforme all'originale
Il Dirigente Settore Ambiente 08
Ing. Riccardo Serafini

Settore: AMBIENTE

Servizio: RIFIUTI

DETERMINAZIONE
N. 205 DEL 12/11/2012

Oggetto: REGISTRO ISTITUITO AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D.LGS 22/97 PER LE IMPRESE CHE EFFETTUANO IL RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI - RINNOVO ISCRIZIONE N° 41 DELLA SOCIETA' REPRINTER S.R.L. PER ATTIVITA' R5 ED R13 PRESSO IL SITO OPERATIVO DI VIA TAVILLA 34, 19037 SANTO STEFANO MAGRA (SP).



IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4, comma 2, e 70, comma 6, del D. Lgs n° 165, del 30.03.2001;

Visto il D. Lgs n° 267, del 18.08.2000;

Premesso che ;

in data 14/05/1998, la Ditta REPRINTER S.N.C. con sede legale in Via Ghiaretto n. 60, 19038 Sarzana (SP), è stata iscritta al numero 41 del Registro delle Imprese che effettuano il recupero dei rifiuti non pericolosi, istituito ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 22/97, per le attività effettuate presso il sito operativo di Via Tavilla 34, 19037 Santo Stefano Magra (SP);

con Det. Dir. N° 6 del 15/01/2010 la suddetta iscrizione è stata volturata alla società **REPRINTER S.R.L.**, con sede legale in **Via Alessandro Volta, 31 19037 Santo Stefano Magra (SP)** e sede operativa in Via Tavilla 34, 19034 Santo Stefano Magra (SP), mantenendo lo stesso numero di iscrizione (41) e la relativa scadenza (20 marzo 2013)

Vista l'istanza di rinnovo presentata in data 25/10/2012 dal Sig. Stefano DEL RANCO, nato a Sarzana il 02/05/1964, legale rappresentante della società **REPRINTER S.R.L.**, con sede legale in **Via Alessandro Volta, 31 19037 Santo Stefano Magra (SP)**;

Preso atto che le tipologie risultano le stesse oggetto della precedente iscrizione:

CER 08 03 18 con potenzialità massima dell'impianto pari a 50 t/anno e Stoccaggio Massimo istantaneo pari a 20 t. ;

CER 16 02 16 con potenzialità massima dell'impianto pari a 10 t/anno e Stoccaggio Massimo istantaneo pari a 10 t.

Valutato il ciclo produttivo non è mutato rispetto alla precedente comunicazione;

Rilevato pertanto che l'intervento proposto è conforme alle norme tecniche previste dal D.M. 5.2.1998 e dal D.m. 5/4/2006 n. 186;

Visti:

il D.M. 5/2/1998;

la L.R. 21/6/1999 n. 18;

il D.M. 12/6/2002 n. 161;

la D.G.R. del 29/11/2002 n. 1434;

il D.lgs. 3/4/2006 n. 152;

il D.m. 5/4/2006 n. 186;

il D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4

la L.R. 6/6/2008 n. 14;

DISPONE

di rinnovare l'iscrizione con **il numero 41** della società **REPRINTER S.R.L.**, con sede legale in **Via Alessandro Volta, 31 19037 Santo Stefano Magra (SP)**, nel Registro istituito ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 22/97 per le imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi, a decorrere dalla data del **20/03/2013**, per le attività R5 ed R13 presso il sito operativo di **Via Tavilla 34, 19037 Santo Stefano Magra (SP)**;

di inviare copia del presente atto al Sig. Stefano DEL RANCO, nato a Sarzana il 02/05/1964, legale rappresentante della società **REPRINTER S.R.L.**, con sede legale in **Via Alessandro Volta, 31 19037 Santo Stefano Magra (SP)**;

di darne comunicazione al Comune di Santo Stefano Magra (SP), al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.L. Via Fontevivo n°21 La Spezia, al Comando di Polizia Provinciale ed alla Sezione Regionale dell' Albo Nazionale Gestori Ambientali.

INFORMA

il versamento del Diritto Annuale di iscrizione, stabilito dal DM 21 luglio 1998, n° 350, a favore della Provincia della Spezia su c/c n° **11398195** dovrà essere rinnovato annualmente a partire dal 30/04/2013;

La comunicazione per l'iscrizione nel registro delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti deve essere rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

Il rinnovo deve essere richiesto entro 90 gg. dal **19/03/2018** data di scadenza della presente iscrizione.

Contro il presente provvedimento è possibile promuovere ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di conoscenza del provvedimento medesimo o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Letto, confermato e sottoscritto anche ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00 con contestuale espressione del relativo parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica;

Il Dirigente
Ing. Riccardo Serafini

Il primo comma dell'art. 10 della Legge n. 130 del 28/2/1999, recante "Misure urgenti per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per il riassetto del sistema giudiziario", ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, il numero dei magistrati di grado superiore a quello di giudice di pace, in ogni sezione giudiziaria, non può eccedere il numero dei giudici di pace, ivi compresi i magistrati di grado superiore a quello di giudice di pace, in carica in quella sezione giudiziaria.

INFORMATIVA

Il numero dei magistrati di grado superiore a quello di giudice di pace, in ogni sezione giudiziaria, non può eccedere il numero dei giudici di pace, ivi compresi i magistrati di grado superiore a quello di giudice di pace, in carica in quella sezione giudiziaria.

La riforma del sistema giudiziario, in attuazione dell'art. 10 della Legge n. 130 del 28/2/1999, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, il numero dei magistrati di grado superiore a quello di giudice di pace, in ogni sezione giudiziaria, non può eccedere il numero dei giudici di pace, ivi compresi i magistrati di grado superiore a quello di giudice di pace, in carica in quella sezione giudiziaria.

Il numero dei magistrati di grado superiore a quello di giudice di pace, in ogni sezione giudiziaria, non può eccedere il numero dei giudici di pace, ivi compresi i magistrati di grado superiore a quello di giudice di pace, in carica in quella sezione giudiziaria.

Con la riforma del sistema giudiziario, in attuazione dell'art. 10 della Legge n. 130 del 28/2/1999, è previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, il numero dei magistrati di grado superiore a quello di giudice di pace, in ogni sezione giudiziaria, non può eccedere il numero dei giudici di pace, ivi compresi i magistrati di grado superiore a quello di giudice di pace, in carica in quella sezione giudiziaria.

Il numero dei magistrati di grado superiore a quello di giudice di pace, in ogni sezione giudiziaria, non può eccedere il numero dei giudici di pace, ivi compresi i magistrati di grado superiore a quello di giudice di pace, in carica in quella sezione giudiziaria.



Il numero dei magistrati di grado superiore a quello di giudice di pace, in ogni sezione giudiziaria, non può eccedere il numero dei giudici di pace, ivi compresi i magistrati di grado superiore a quello di giudice di pace, in carica in quella sezione giudiziaria.